Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 94 del 23 aprile 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 23 aprile 1987 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 44

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1987.

Nuova tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Granducato di Lussemburgo.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1987.

Nuova tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Regno del Belgio.

SOMMARIO

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 febbraio 1987.

Nuova tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Granducato di Lussemburgo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3568 del 1° dicembre 1983, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri, adottato dal Consiglio in sostituzione del regolamento n. 2831/77 la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1982, con il quale sono state poste in vigore, ai sensi del citato regolamento n. 2831/77, le tariffe obbligatorie da applicare ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Granducato di Lussemburgo;

Considerata l'opportunità di provvedere all'istituzione di nuove tariffe obbligatorie tra l'Italia e il Granducato di Lussemburgo ai sensi del succitato regolamento CEE n. 3568/83;

Visti i risultati dei colloqui governativi italo-lussemburghesi in merito a quanto sopra;

Ritenuta la necessità di rendere applicabili le nuove tariffe obbligatorie ai trasporti di merci su strada tra l'Italia e il Granducato di Lussemburgo e di stabilirne la data di entrata in vigore;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le tariffe obbligatorie e le rispettive condizioni particolari applicabili ai trasporti di merci su strada tra la Repubblica italiana e il Granducato di Lussemburgo ed allegate al presente decreto.

Le predette tariffe entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1987

Il Ministro: SIGNORILE

TARIFFA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO.

Presentazione della tariffa

La tariffa si compone delle parti seguenti:

PARTE I — Disposizioni generali e condizioni di applicazione.

PARTE II — Classificazione delle merci.

PARTE III — Tabella delle distanze (Le tabelle delle distanze non vengono pubblicate in quanto restano valide quelle indicate nella parte III allegata al decreto ministeriale 15 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 novembre 1971).

PARTE IV — Tabelle tariffarie (tariffa normale).

PARTE V — Prestazioni accessorie.

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Campo di applicazione

La presente tariffa si applica ai trasporti di merci su strada per conto di terzi tra la Repubblica italiana ed il Granducato del Lussemburgo. Essa si applica anche se, per una parte del percorso, la merce viene trasportata:

attraverso un Paese terzo o

se il veicolo contenente la merce è trasportato per mare senza rottura di carico.

Art. 2.

Esenzioni

La tariffa non si applica ai:

1) trasporti occasionali di merci destinati a e provenienti da aeroporti, in caso di deviazione dei servizi aerei;

2) trasporti di bagagli mediante rimorchi aggiunti ai veicoli destinati al trasporto di viaggiatori, nonché i trasporti di bagagli con tutti i tipi di veicoli, destinati a e provenienti da aeroporti;

3) trasporti postali;

4) trasporti di veicoli sinistrati;

5) trasporti di rifiuti;

6) trasporti di cadaveri di animali per lo squartamento;

7) trasporti di api e di avanotti;

8) trasporti di oggetti ed opere d'arte destinati ad esposizioni o a fini commerciali;

9) trasporti occasionali di oggetti e di materiale destinati esclusivamente alla pubblicità e all'informazione;

10) trasporti per traslochi effettuati da imprese che dispongono di personale e materiale specializzati;

11) trasporti di materiale, di accessori e di animali destinati a o provenienti da manifestazion teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circhi, di fiere, nonché i trasporti destinati alla realizzazione di registrazioni radiofoniche o televisive o di riprese cinematografiche;

12) trasporti di oro, di argento, di platino, di denaro contante, monete e valori, francobolli, pietre preziose o perle naturali;

13) trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi di urgenza, in particolare in caso di catastrofi naturali;

14) trasporti di pezzi di ricambio per le navi marittime e gli aerei;

15) trasporti di prodotti destinati all'approvvigionamento delle navi marittime e degli aerei;

16) trasporti di animali vivi mediante veicoli speciali;

17) trasporti che richiedono l'utilizzazione di mezzi eccezionali per quanto riguarda il materiale di trasporto o la circolazione;

18) trasporto di merci indirizzate da un mittente ad uno stesso destinatario quando il peso totale non raggiunge le 5 tonnellate;

19) trasporti di merci effettuati su un pecorso totale inferiore a 50 km; nel caso in cui il veicolo stradale è trasportato per via marittima su una parte del percorso, il percorso marittimo non è preso in considerazione per il calcolo di tale distanza;

20) trasporti combinati su strada e per ferrovia e/o vie navigabili.

Art. 3.

Contratti particolari

Possono essere stipulati contratti particolari scritti tra il mittente ed il trasportatore comportanti l'applicazione di prezzi di trasporto al di fuori dei limiti massimo e minimo della forcella, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del regolamento CEE n. 3568/83 del Consiglio del 1° dicembre 1983 relativo alla formazione dei noli per il trasporto di merci su strada per conto di terzi tra gli Stati membri.

Art. 4.

Lettera di vettura

1) Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura in almeno quattro esemplari, originali, firmati dal mittente e dal vettore.

La lettera di vettura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) luogo e data della compilazione;

b) nome e indirizzo del mittente;

c) nome e indirizzo del vettore;

d) luogo e data di ricevimento dela merce e luogo previsto per la riconsegna;

e) nome e indirizzo del destinatario;

f) denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione prescritta dall'Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali su strada di merci pericolose (A.D.R.);

g) numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;

h) peso lordo o la quantità altrimenti espressa dalla merce;

i) il valico o i valichi di frontiera concordati per l'stradamento;

l) istruzioni per le formalità doganali e altre.

2) L'esemplare della lettera di vettura trattenuto dal vettore e quello destinato al controllo tariffario devono, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:

a) il peso tassabile;

b) la distanza tariffaria;

c) il punto o i punti di passaggio della frontirera presi a base per il calcolo della distanza;

d) il riferimento alla tariffa applicata oppure l'indicazione del contratto particolare concluso;

e) il numero del genere di merce risultante dalla classificazione tariffaria delle merci;

f) alte condizioni che incidono sul prezzo di trasporto;

gg) il prezzo di trasporto, il prezzo dei servizi accessori (parte V) e le spese da rimborsare al vettore, con l'indicazione della valuta;

h) le indicazioni previste dall'art. 12 (trasporti con veicoli a temperatura controllata) e le indicazioni prviste dall'art. 13 (riduzioni per quantità per uno stesso mittente);

i) la indicazione che il contratto di trasporto è stato stipulato tra il trasportatore ed un ausiliario di trasporto, come previsto all'art. 14.

Art. 5.

Definizione di spedizione

Una spedizione è il quantitativo di merce chhe un unico vettore trasporta con uno stesso complesso veicolare per conto di un solo mittente, in un unico viaggio da un solo luogo di carico ad un solo luogo di scarico per la consegna ad unico destinatario.

Più luoghi situati in un unico complesso aziendale si considerano come un unico luogo di carico o di scarico.

Art. 6.

Prezzo di trasporto

1) I prezzi di trasporto stabiliti dalla tariffa sono il corrispettivo:

a) per il trasporto della mece dal luogo di carico al luogo di scarico previsto per la riconsegna: essa ha inizio al momento in cui la merce viene caricata sul veicolo ed ha termine al momento in cui la stessa viene messa a disposizione del destinatario sul veicolo;

b) per i tempi:

di carico e di scarico, purché per ognuna di queste due operazioni non si superino nove minuti per ogni 1000 kg di peso lordo o frazione di essi con un minimo di 1,30 ore.

I tempi di carico e scarico decorrono dalla messa a disposizione del veicolo nel luogo di carico e di scarico; essi hanno termine con la fine delle operazioni di carico del veicolo e la consegna della lettera di vettura, oppure con la fine delle operazioni di scarico del veicolo.

Se il veicolo non viene messo a disposizione entro le ore 18 in modo da poter essere caricato o scaricato nei limiti di tempo coperti dal prezzo di trasportò, i tempi intercorrenti dalle ore 18 di sera alle ore 8 del mattino, nonché le giornate domenicali e festive del Paese dove si trova il veicolo in quel momento non vengono calcolati in aggiunta ai tempi coperti dal prezzo di trasporto. Se l'orario di lavoro nell'azienda del mittente o del destinatario ha termine prima delle ore 18 o se in queste aziende il lavoro è sospeso nelle giornate di sabato e l'inizio del riposo aziendale o il riposo aziendale del sabato, sono noti al vettore prima dell'inizio del trasporto, i tempi decorrentti dall'inizio di tale riposo aziendale non vengono calcolati in aggiunta ai tempi coperti dal prezzo di trasporto;

di sosta nel corso del viaggio per operazioni doganali e di confine purché non oltrepassino la durata di cinque ore.

L'indennizzo dei tempi eccedenti quelli sopraindicati è regolato nella parte V.

2) Il prezzo di trasporto deve essere calcolato separatamente per ogni spedizione sulla base della distanza tariffaria, della classe della merce e del peso della spedizione medesima.

3) Le tariffe risultanti dalle tabelle tariffarie (tassi di nolo per 1000 kg) della parte IV oppure la tariffe calcolate a norma degli articoli dal 10 al 14 della parte I rappresentano i valori base.

La forcella tariffaria si ottiene diminuendo e aumentando del 15% detti valori base. I prezzi possono essere concordati liberamente nell'arco compreso tra il limite superiore e il limite inferiore della forcella.

4) Il prezzo di trasporto viene calcolato in franchi lussemburghesi oppure in lire italiane; esso viene arrotondato alle 100 lire intere o al franco superiore.

Art. 7.

Distanza tariffaria

1) La distanza tariffaria tra i luoghi di carico e di scarico indicati nella lettera di vettura deve essere desunta dalle tabelle delle distanze di cui alla parte III ed alle regole ivi indicate.

2) La distanza tariffaria deve essere stabilita tenendo conto del valico e dei valichi di frontiera indicati nella lettera di vettura. Se nella lettera di vettura non è stato convenuto un determinato valico di frontiera oppure se non è possibile servirsi del valico di frontiera convenuto, la distanza tariffaria deve essere calccolata sulla base del valico di frontiera da attraversare che corrisponda alla distanza complessiva più breve.

3) Se viene concordato un determinato itinerario, la distanza tariffaria deve essere calcolata in base al percorso prefissato. L'applicazione di questa norma non può portare ad una diminuzione della distanza tariffaria rispetto a quella calcolata secondo i precedentti punti 1) e 2).

4) Se il luogo di scarico della spedizione viene modificato a richiesa dell'avente diritto, la distanza tariffaria deve essere calcolata in base al percorso realmente effettuato.

Art. 8.

Classificazione delle merci

Le merci sono classificate in base alla suddivisione contenuta nella parte II, nelle categorie I, II e III.

Art. 9.

Peso tassabile

1) Ai fini della determinazione del prezzo di trasporto, il peso lordo della spedizione, inclusi gli imballaggi, gli involucri, gli attrezzi e le palette, viene arrotondato ai 100 kg superiori.

2) Vengono presi a base i seguenti pesi minimi quando si applicano i tassi di nolo della:

categoria di peso di 24 tonn.: almeno 24.000 kg;
categoria di peso di 20 tonn.: almeno 20.000 kg;
categoria di peso di 15 tonn.: almeno 15.000 kg;
categoria di peso di 10 tonn.: almeno 10.000 kg;
categoria di peso di 7 tonn.: almeno 7.000 kg;
categoria di peso di 5 tonn.: almeno 5.000 kg.

Se il peso tassabile è intermedio tra il minimo di due categorie di peso, il prezzo di trasporto viene calcolato in base al tasso di nolo della categoria di peso più bassa, a meno che il prezzo non risulti più basso applicando il peso minimo e il tasso di nolo della categoria di peso più alta.

3) Qualora il peso delle merci sia inferiore a 300 kg per metro cubo, il prezzo del trasporto viene calcolato sulla base di 300 kg per ogni metro cubo del volume occupato, senza tuttavia eccedere il carico utile del veicolo impiegato. Con «volume occupato» s'intende il volume determinato dalla lunghezza, larghezza e altezza maggiori della merce caricata. Qualora il veicolo disponga di uno spazio di caricamento utile superiore a 80 metri cubi, può essere concordato un peso tassabile fino a 300 quintali.

4) Se la portata dell'automezzo non viene completamente utilizzata, può essere concordato fra le parti un peso tassabile fino al massimo della portata stessa, tenendo presente il peso lordo di cui al punto 1) o il peso tassabile calcolato secondo il punto 3).

5) Se il mittente chiede l'uso esclusivo di un determinato veicolo, il prezzo del trasporto viene calcolato in base al carico utile.

Art. 10.

Spedizioni composte di merci differenti

1) Allorché una spedizione è costituita da merci appartenenti a classi tariffarie diverse, senza che nella lettera di vettura sia indicato separatamente il peso della merce di ciascuna classe, il prezzo di trasporto della spedizione nel suo insieme viene calcolato in base alla classe tariffaria più alta cui appartengono le merci che costituiscono la spedizione.

2) Se nella lettera di vettura il peso delle merci è indicato separatamente anche il loro prezzo di trasporto è calcolato separatamente; in tal caso le tariffe applicate sono quelle corrispondenti al peso totale della spedizione, con tutti i pesi indicati separatamente arrotondati ai 100 kg superiori. Nel caso in cui si debba applicare la disposizione prevista al secondo comma del paragrafo 2 dell'art. 9, il peso necessario per raggiungere il minimo della condizione di tonnellaggio superiore deve essere attribuito al peso della merce preponderante o, se i pesi delle diverse merci risultano uguali, al peso della merce appartenente alla classe tariffaria più alta.

Art. 11.

Carichi raggruppati

1) Qualora più spedizioni di uno stesso mittente vengano trasportate in un solo viaggio con uno stesso complesso veicolare, il prezzo del trasporto si calcola, in deroga all'art. 7 (distanza tariffaria) e all'art. 9 (peso tassabile), conformemente al comma 2.

2) Il prezzo di trasporto si calcola, per ciascuna spedizione, in base alla distanza tariffaria tra il primo posto di carico e l'ultimo posto di scarico, determinata tenendo conto di tutti i posti di carico o di scarico intermedi ed in base al tasso di nolo della categoria di peso corrispondente al peso totale di tutta la spedizione. Il prezzo di trasporto, calcolato secondo i noli tariffari di cui alla parte IV, è maggiorato di L. 60.000 o di fl. 1716 per ciascuno luogo di carico o di scarico supplementare. Tale maggiorazione non è calcolata perciò per un solo luogo di carico e per uno di scarico.

Art. 12.

Trasporti con veicoli a temperatura controllata

Quando, dietro richiesta del mittente o perché imposto da una norma, i trasporti sono effettuati:

a) con veicoli isotermici. Per veicoli isotermici si intendono veicoli ad isolamento termico con un valore calorico (valore K) uguale o inferiore a 0,7 W/m² °C.

b) con veicoli muniti di impianto di refrigerazione, di aggregati refrigeranti o di impianti di riscaldamento.

I prezzi risultanti dall'applicazione delle tariffe della parte IV sono maggiorati:

del 15% nei casi di cui al punto *a*);

nei casi di cui al punto *b*):

del 15% quando non è richiesta una refrigerazione costante o un riscaldamento costante;

del 30% per il mantenimento costante di una temperatura fino a — 5 °C;

del 35% per il mantenimento costante di una temperatura da — 5 °C a — 18 °C;

del 40% per il mantenimento costante di una temperatura inferiore a — 18 °C;

del 25% per il riscaldamento costante fino a + 90 °C;

del 30% per il riscaldamento costante superiore a + 90 °C

Le condizioni di refrigerazione o riscaldamento concordate devono essere indicate nella lettura di vettura.

Art. 13.

Riduzioni tariffarie per quantità

1) Se il mittente si impegna per iscritto a commissionare al vettore, in un periodo di novanta giorni consecutivi, l'effettuazione di diversi trasporti (prestazioni in tonnellate chilometro) i tassi di nolo normalmente applicabili vanno ridotte:

del 5% per una prestazione di almeno 264.000 tonn/km;
del 7,5% per una prestazione di almeno 396.000 tonn/km;
del 10% per una prestazione di almeno 528.000 tonn/km.

2) La prestazione in tonnellate chilometro risulta dalla somma delle tonnellate chilometro di ciascuna spedizione, a tal fine occorre moltiplicare i pesi per le distanze poste a base del calcolo del prezzo del trasporto.

3) Il vettore deve esibire l'impegno scritto del mittente alle autorità competenti per il controllo.

4) La prestazione di tonn/km per la il mittente si è impegnato deve essere annotata nella lettera di vettura.

Art. 14.

Ausiliari di trasporto

1) Se il contratto di trasporto viene stipulato tra il trasportatore ed un ausiliario di trasporto e ciò comporta una riduzioe dei normali costi pubblicitari e di svolgimento del trasporto, in particolare per quanto riguarda:

ricerca individuale della clientela;
emissione dei documenti di trasporto;
calcolo dei noli tariffari;
coordinamento dei termini di carico e consegna;
espletamento delle formalità doganali e fiscali,

i noli di cui alla parte IV sono ridotti del 5%.

2) Nella lettera di vettura deve essere indicato che nel contratto di trasporto una delle due parti contraenti con il trasportatore è un organizzatore di trasporto.

3) In deroga a quanto stabilito al punto 1) la tariffa di trasporto non viene ridotta se oggetto del contratto è un trasporto a collettame reperito dall'ausiliario di trasporto.

Parte II

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Generalità

1) L'appartenenza delle merci alle rispettive classi, risulta dalla classificazione.

Quando nella classificazione la denominazione della merce appare con l'aggiunta n.n. (non nominati), p.e. «Minerali grezzi; n.n.», in tale denominazione vengono compresi tutti i minerali grezzi, che non siano altrimenti specificati.

La classe tariffaria delle merci non nominate nella classificazione, o che non rientrano nel «collettame», viene stabilita mediante assimilazione alle merci della stessa natura.

2) Quando le caratteristiche di una merce sono collegate dalla congiunzione «e», la classe di tariffa indicata è applicabile solo se tali caratteristiche sono tutte presenti.

3) Quando le caratteristiche di una merce sono collegate dalla congiunzione «o», la classe tariffaria è applicabile se è presente una sola di queste caratteristiche.

4) Quando le caratteristiche di una merce sono separate da una virgola, la classe di tariffa indicata è applicabile se uno o più di tali caratteristiche sono presenti.

5) La designazione di talune merci è seguita da altra designazione usuale, indicata tra parentesi; quest'ultima designazione può essere utilizzata per indicare la natura della merce nella lettera di vettura.

Classificazione delle merci

CAPITOLO 0 *Prodotti agricoli e forestali*
CAPITOLO 1 *Derrate alimentari e foraggi*
CAPITOLO 2 *Combustibili minerali solidi*
CAPITOLO 3 *Prodotti petroliferi*
CAPITOLO 4 *Minerali e scorie per la metallurgia*
CAPITOLO 5 *Prodotti metallurgici*
CAPITOLO 6 *Minerali greggi o manifatturati e materiali da costruzione*
CAPITOLO 7 *Concimi*
CAPITOLO 8 *Prodotti chimici*
CAPITOLO 9 *Macchine, veicoli, manufatti e transazioni speciali*

ALLEGATO

Posizione N.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
	CAPITOLO 0		
	PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI		
	Cereali:		
011 1	Grano	III	
012 1	Orzo	III	
013 1	Segala	III	
014 1	Avena	III	
015 1	Granoturco	III	
016 1	Riso sciolto o in sacchi	III	
016 2	Riso in scatoli.	II	
019 5	Cerali n.n.	III	
	Patate:		
020 1	Patate imballate	III	
020 2	Patate alla rinfusa	III	
	Ortaggi, legumi e frutta, freschi:		
031 1	Agrumi	II	
035 1	Noci e altra frutta a guscio.	II	
035 2	Frutta fresca.	I	
035 2	Frutta congelata.	II	
039 1	Bietole commestibili, fresche.	III	
039 9	Ortaggi e legumi, freschi o congelati, n.n.	II	
	Materie tessili e loro cascami:		
041 1	Lane e altri peli fini d'origine animale, greggi	III	
041 2	Lane e altri peli fini d'origine animale, lavati, pettinati, cardati	II	
042 1	Cotone, greggio	III	
042 2	Cotone, pettinato, cardato.	II	
043 1	Fibre tessili artificiali o sintetiche.	II	
045 1	Lino, juta, canapa e altre fibre tessili vegetali	III	
049 1	Stracci	III	
049 2	Cascami di tessili	III	
	Legno e sughero, greggi:		
051 1	Legno da carta, legno da impasto	III	
052 1	Legno da miniera.	III	
055 1	Legno non scortecciato o semplicemente sbozzato	III	
056 1	Legno da segheria, greggio, anche stufato, fresato, piallato, profilato, tamponato, iniettato, essiccato. Pali telegrafici, traversine, pali, piloni	III	
057 1	Legna da ardere e cascami di legno, farina di legno e lana di legno	III	
057 5	Sughero greggio, cascami di sughero.	II	
	Barbabietole da zucchero:		
060 1	Barbabietole da zucchero	III	
	Altre materie prime d'origine animale o vegetale:		
091 1	Pelli greggie	II	
091 2	Cascami di cuoio e pelli.	III	
092 1	Gomma naturale o sintetica, greggia o rigenerata, cascami di gomma	III	
099 1	Semi n.n.	II	
099 2	Piante vive e parti di piante	I	
099 9	Materie prime o avanzi, non commestibili d'origine animale o vegetale; n.n.	III	
	CAPITOLO 1		
	DERRATE ALIMENTARI E FORAGGI		
	Zucchero:		
111 1	Zucchero greggio	II	
112 1	Zucchero raffinato	II	
113 1	Melassa.	III	
	Bevande:		
121 1	Vino, mosto di uve.	II	
122 1	Birra	II	
125 1	Bevande alcooliche n.n.	II	
128 1	Bevande analcooliche n.n.	II	
	Prodotti alimentari di drogheria, tabacco e spezie:		
131 1	Caffè verde	II	
131 2	Caffè torrefatto	I	
132 1	Cacao in grani	II	
132 2	Cacao n.n., cioccolata	I	
133 1	Tè e spezie.	I	
134 1	Tabacco greggio, avanzi e cascami di tabacco	II	
135 1	Tabacchi manufatturati.	I	

Posizione N.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
136 1	Glucosio, sciroppo	II	
136 5	Prodotti a base di zucchero	I	
139 9	Prodotti alimentari di drogheria n.n.	II	
	Derrate alimentari deperibili o semi-deperibili:		
141 1	Carne, fresca, refrigerata, congelata	I	
141 3	Volatili, conigli, selvaggina, macellati	I	
141 4	Frattaglie commestibili	II	
142 1	Aringhe, sprat; freschi, refrigerati, congelati, salati, affumicati	II	
142 3	Pesci n.n., vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati, affumicati	II	
142 4	Crostacei, molluschi	I	
143 1	Latte, crema, freschi	I	
144 1	Burro, formaggio	II	
144 2	Latte, crema, concentrati, condensati in polvere	II	
145 1	Grassi alimentari	II	
146 1	Uova	I	
147 1	Carni secche, salate, affumicdate	II	
147 2	Preparazione di carni, salumi	II	
147 5	Conserve di carni e di volatili	II	
148 1	Conserve di pesci, crostacei e molluschi	II	
148 2	Preparazione di pesci	II	
	Altre derrate alimentari non deperibili e luppolo:		
161 1	Farine, semole e semolini; di cereali	II	
162 1	Malto	II	
163 1	Prodotti a base di cereali n.n.	II	
164 1	Frutta secca	II	
164 2	Conserve di frutta	II	
164 3	Marmellate	II	
164 4	Polpa di frutta	II	
164 5	Succhi di prodotti ortofrutticoli	II	
165 1	Legumi e ortaggi, secchi e essiccati	II	
166 1	Crauti in fusti	II	
166 9	Conserve di legumi e ortaggi	II	
167 1	Luppolo	II	
	Foraggi e mangimi, avanzi e cascami da foraggio:		
171 1	Fieno, paglia, lolla di cereali	III	
172 1	Panelli di semi oleosi	III	
179 1	Crusche e mondiglia di cereali o di semi	III	
179 9	Mangimi n.n.	III	
	Grassi, oli, semi oleosi:		
181 1	Semi e frutti oleosi	II	
182 1	Oli e grassi d'origine animali o vegetali	II	
	CAPITOLO 2		
	COMBUSTIBILI MINERALI SOLIDI		
	Carbone fossile:		
211 1	Carbone fossile	III	
213 1	Agglomerati di carbone fossile	III	

Posizione N.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
	Lignite e torba:		
221 1	Lignite	III	
223 1	Agglomerati di lignite	III	
224 1	Torba, agglomerati di torba	III	
	Coke:		
231 1	Coke e semi-coke di carbone fossile	III	
233 1	Coke e semi-coke di lignite	III	
	CAPITOLO 3		
	PRODOTTI PETROLIFERI		
	Petrolio greggio:		
310 1	Petrolio greggio	III	
	Derivati energetici:		
321 1	Benzina per motori e altri olî leggeri	II	
323 1	Petrolio lampante, cherosene	II	
325 1	Gasoli, olî combustibili per uso domestico	II	
327 1	Olî combustibili pesanti	II	
	Idrocarburi energetico gassosi, liquefatti compressi:		
330 1	Gas naturali e di distillazione	I	
	Derivanti non energetici:		
341 1	Olî e grassi lubrificanti	II	
343 1	Bitumi di petrolio e miscele bituminose	II	
349 1	Derivati del petrolio non energetici, n.n.	II	
	CAPITOLO 4		
	MINERALI E SCORIE PER LA METALLURGIA		
	Minerali di ferro:		
410 1	Minerali di ferro e concentrati	III	
	Minerali e cascami non ferrosi:		
451 1	Scorie, ceneri e altri residui di metallo non ferrosi	III	
451 6	Cascami e rottami di metalli non ferrosi, n.n.	III	
452 1	Minerale di rame e concentrati	III	
453 1	Minerale di alluminio e concentrati, bauxite	III	
455 1	Minerale di manganese e concentrati	III	
459 1	Altri minerali metallici non ferrosi e concentrati, n.n.	III	
	Cascami e rottami di ferro:		
462 1	Rottami di ferro per la rifusione	III	
463 1	Cascami e rottami di ferro e d'acciaio non destinati alla rifusione	III	
465 1	Scorie e residui industriali contenenti ferro per la rifusione	III	
467 1	Ceneri di piriti di ferro	III	

Posizione N.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
	CAPITOLO 5		
	PRODOTTI METALLURGICI		
	Ghisa e acciaio, greggi, ferroleghe:		
512 1	Ghisa greggia	III	
512 2	Ferromanganese carburato	III	
513 1	Ferroleghe	III	
515 1	Acciaio greggio	III	
	Semiprodotti siderurgici laminati:		
522 1	Semiprodotti siderurgici laminati; blumi, billette, bramme, bidoni, sbozzi in rotoli per lamiere (coils)	III	
523 1	Semiprodotti siderurgici n.n.	III	
	Laminati, profilati, filo:		
532 1	Acciai laminati o profilati a caldo	III	
533 1	Acciai laminati o profilati a freddo o forgiati	III	
535 1	Vergella o bordione.	III	
536 1	Filo di ferro o d'acciaio.	II	
	Lamiere nastri e bande d'acciaio:		
542 1	Lamiere d'acciaio laminati in fogli piani o in rotoli larghipiatti	III	
543 1	Lamiere d'acciaio, n.n.	II	
545 1	Nastri e bande d'acciaio laminati a caldo, latta	III	
546 1	Nastri e bande d'acciaio laminati a freddo	III	
	Tubi, getti e pezzi forgiati di ferro o d'acciaio:		
551 1	Tubi di ghisa o acciaio e loro accessori	II	
552 1	Getti e pezzi forgiati, di ferro o acciaio	II	
	Metalli non ferrosi:		
561 1	Rame e sue leghe, greggi	II	
562 1	Alluminio e sue leghe, greggi	II	
563 1	Piombo e sue leghe, greggi	III	
564 1	Zinco e sue leghe, greggi	III	
565 1	Metalli non ferrosi e loro leghe, greggi, n.n.	III	
568 1	Semiprodotti di metalli non ferrosi.	II	
	CAPITOLO 6		
	MINERALI GREGGI O MANIFATTURATI E MATERIALI DA COSTRUZIONE		
	Sabbie, ghiaie, argille, scorie:		
611 1	Sabbie per uso industriale	III	
612 1	Sabbie comuni e ghiaie, n.n.	III	
613 1	Pietra pomice, anche in forma di sabbia o ghiaia	III	
614 1	Argille e terre argillose.	III	
615 1	Scorie e ceneri non destinate alla rifusione	III	
	Sale, piriti, zolfo:		
621 1	Sale, greggio o raffinato	III	
622 1	Piriti di ferro, crude	III	
623 1	Zolfo	III	
	Altre pietre, terre e minerali:		
631 1	Sassi, pietre frantumate, mancadam, farina di marmo e cascami di marmo	III	
632 1	Pietre da taglio o da costruzione greggio, marmo greggio in blocchi	III	
632 2	Lastre, gradini, colonne di marmo lavori di marmo, marmi, n.n.	II	
633 1	Pietre calcaree per uso industriale	III	
634 1	Creta	III	
639 1	Amianto in pezzi o in polvere	II	
639 2	Abrasivi	II	
639 8	Asfalto	III	
639 9	Minerali greggi, n.n.	III	
	Cementi, calce:		
641 1	Cementi	III	
642 1	Calce	III	
	Gesso:		
650 1	Gesso.	III	
	Altri materiali da costruzione manifatturati:		
691 1	Materiali da costruzione di asfalto, calcestruzzo, cemento, ardesia, gesso, altri materiali da costruzione, n.n.	III	
691 2	Cementamianto, materiali da costruzione	III	
692 1	Mattoni embrici, n.n.	III	
692 2	Mattoni refrattari	III	
692 3	Tegole	III	
692 4	Tubi di terracotta o di materie refrattarie	III	
692 6	Lastre, piastrelle, ambrogette o altri lavori per l'edilizia	II	
	CAPITOLO 7		
	CONCIMI		
	Concimi naturali:		
711 1	Nitrato di sodio, naturale	III	
712 1	Fosfati naturali, greggi	III	
713 1	Sali potassici naturali, greggi	III	
719 1	Concimi naturali, n.n.	III	
	Concimi chimici manifatturati:		
721 1	Scorie Thomas, scorie di defosforazione	III	
722 1	Concimi fosfatici, n.n.	III	
723 1	Concimi potassici	III	
724 1	Concimi azotati	III	
729 1	Concimi calcarei.	III	
729 9	Concimi composti e altri concimi manifatturati, n.n.	III	

Posizione N.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
	CAPITOLO 8		
	PRODOTTI CHIMICI		
	Prodotti chimici di base:		
811 1	Acido solforico	II	
812 1	Soda caustica, lisciva di soda	II	
813 1	Carbonato di sodio	III	
814 1	Carburo di calcio	II	
	Allumina:		
820 1	Allumininoxidi e alluminidroxidi	III	
	Prodotti carbochimici:		
831 1	Benzolo	II	
839 1	Pece, catrame, olî di catrame	III	
	Cellulosa, avanzi e cascami di carta:		
841 1	Pasta di carta, cellulosa	III	
852 1	Carta e cartone da macero	III	
	Altre materie e prodotti chimici:		
891 1	Materie plastiche, greggio	II	
892 1	Mastice	II	
892 2	Estrattii concianti e di colore	II	
892 3	Prodotti per la fabbricazione di colori e colori per tintoria, n.n.	II	
892 4	Colori, lacche e vernici spalmabili e idonei per spruzzo	I	
892 5	Colori e lacche, n.n.	II	
893 1	Prodotti chimici, farmaceutici, di profumeria, medico sanitari	I	
893 2	Prodotti per pulizia e manutenzione. Saponi e detergenti in polvere, saponi	II	
893 3	Detersivi per usi industriali, materia prima per detergenti, n.n.	II	
895 1	Amidi, fecole, glutine	III	
896 1	Colle e adesivi	II	
896 2	Preparazione per la protezione delle piante	II	
896 3	Solventi derivati da idrocarburi	II	
896 4	Nerofumo (carbon black)	II	
896 5	Potassa, del commercio o caustica	II	
896 7	Acido muriatico, acido nitrico, acido fosforico	II	
896 8	Solfato di ferro, solfato di sodio	II	
896 9	Materie e prodotti chimici, n.n.	II	
	CAPITOLO 9		
	MACCHINE, VEICOLI, MANUFATTI E TRANSAZIONI SPECIALI		
	Veicoli e materiale da trasporto:		
910 1	Veicoli e materiale da trasporto, anche smontati e loro parti	I	
	Trattori, macchine e attrezzi agricoli:		
920 1	Trattori, macchine e attrezzi agricoli, anche smontati, e loro parti	I	
	Alte macchine, attrezzi, motori e loro parti:		
931 1	Macchine, apparati, motori elettrici e loro parti	I	
939 1	Macchine, apparati, motori non eletttrici e loro parti	I	
	Lavori in metallo:		
941 1	Costruzioni metalliche e loro elementi finiti	II	
949 9	Lavori in metallo, n.n.	I	
	Vetro, vetrerie, ceramiche:		
951 1	Vetro	II	
951 3	Lane e ovatte di vetro	III	
952 1	Lavori in vetro e cristallerie	I	
952 5	Lavori in ceramica, maiolica, porcellana. Articoli manufatturati di minerali, n.n.	I	
952 9	Rottami di vetro	III	
	Cuoio,. tessili, abbigliamento:		
961 1	Cuoio non lavorato	II	
961 2	Articoli manufatti in cuoio o pelle	I	
962 1	Ovatta di cotone per imbottiture	II	
962 2	Feltro	II	
962 5	Linoleum	II	
962 8	Fili e tessuti, grezzi	II	
962 9	Tessuti, prodotti tessili e connessi n.n.	I	
963 1	Confezioni e maglieria	I	
963 5	Calzature	II	
	Articoli manufatturari diversi:		
971 1	Semiprodotti e lavori in gomma	II	
972 1	Carta, cartone, non lavorati	II	
973 9	Lavori in carta e cartone	I	
974 1	Stampati	I	
975 1	Mobili e oggetti d'arredamento, nuovi	I	
976 1	Impiallicciatura, pannelli, laste, liste, di legno compensato, di fibre trucioli di legno	II	
976 6	Scatole, casse, cassette, di legno, nuove, non montate	III	
976 8	Lavori in legno, n.n.	II	
976 9	Lavori in sughero, n.n.	II	
979 1	Strumenti e apparecchi di misura e di precisione; orologeria	I	
979 4	Tettoie e stuoie, di paglia o di canne palustri, corde di paglia	III	
979 5	Lavori in paglia, canne palustri o altre materie vegetali, ovatta	II	
979 9	Oggetti manifatturati, n.n.	II	
	Transazioni speciali:		
991 1	Imballaggi, vuoti, usati	III	
992 1	Materiali da costruzioni, usati	III	
999 9	Groupage (1)	I	

(1) Sono considerate «groupage» le merci spedite da più mittenti e dirette a più destinatari, quando esse vengono raggruppate da uno spedizioniere che le consegna ad un terzo vettore, sotto forma di un'unica spedizione, per essere trasportate con uno stesso veicolo da un unico luogo di carico ad un unico luogo di scarico.

PARTE III

TABELLA DELLE DISTANZE

Le tabelle delle distanze non vengono pubblicate in quanto restano valide quelle indicate nella parte III allegata al decreto ministeriale 15 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 300 del 27 novembre 1971.*

Parte IV

TABELLE TARIFFARIE

CLASSE I (Valori base della tariffa normale)

Distanze tariffarie (km)	5 tonn.		7 tonn.		10 tonn.		15 tonn.		20 tonn.		24 tonn.	
	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire
501 - 520	3331	116512	2650	92680	2127	74409	1718	60110	1514	52960	1393	48723
521 - 540	3414	119555	2716	95100	2181	76352	1762	61679	1552	54343	1428	49996
541 - 560	3502	122489	2786	97435	2237	78226	1807	63193	1592	55677	1465	51223
561 - 580	3586	125532	2853	99855	2290	80169	1850	64763	1630	57060	1500	52495
581 - 600	3672	128469	2921	102191	2345	82045	1894	66278	1669	58395	1535	53723
601 - 620	3755	131399	2987	104522	2398	83916	1937	67790	1707	59727	1570	54949
621 - 640	3843	134446	3057	106946	2455	85862	1983	69362	1747	61112	1607	56223
641 - 660	3925	137377	3122	109277	2507	87734	2025	70874	1784	62444	1641	57448
661 - 680	4015	140424	3194	111701	2564	89680	2071	72446	1825	63829	1679	58723
681 - 700	4096	143354	3259	114032	2616	91551	2113	73958	1862	65161	1713	59948
701 - 720	4184	146401	3329	116456	2672	93497	2159	75530	1902	66546	1750	61222
721 - 740	4272	149444	3399	118876	2729	95440	2204	77099	1942	67929	1787	62495
741 - 760	4356	152379	3465	121210	2782	97315	2247	78614	1980	69263	1822	63722
761 - 780	4442	155421	3533	123631	2837	99258	2292	80183	2019	70646	1857	64994
781 - 800	4530	158468	3603	126054	2893	101204	2337	81755	2059	72031	1894	66269
801 - 850	4673	163544	3717	130092	2984	104445	2411	84374	2124	74338	1954	68391
851 - 900	4877	170652	3880	135746	3115	108984	2516	88041	2217	77569	2040	71363
901 - 950	5084	177868	4044	141486	3247	113593	2623	91764	2311	80849	2126	74381
951 - 1000	5289	185086	4207	147228	3378	118203	2729	95488	2404	84130	2212	77400
1001 - 1050	5496	192306	4372	152971	3510	122814	2835	99213	2498	87412	2298	80419
1051 - 1100	5702	199525	4536	158713	3642	127424	2942	102937	2592	90693	2385	83438
1101 - 1150	5909	206741	4701	164453	3774	132032	3049	106659	2686	93973	2471	86455
1151 - 1200	6114	213961	4863	170196	3905	136643	3154	110384	2779	97255	2557	89475
1201 - 1250	6321	221179	5028	175938	4037	141253	3261	114108	2873	100536	2643	92493
1251 - 1300	6527	228400	5192	181682	4169	145864	3368	117833	2967	103818	2730	95513
1301 - 1350	6734	235616	5357	187422	4301	150473	3474	121556	3061	107098	2816	98530
1351 - 1400	6939	242836	5520	193165	4431	155084	3580	125281	3154	110380	2902	101550
1401 - 1450	7146	250054	5684	198907	4563	159694	3686	129005	3248	113661	2988	104568
1451 - 1500	7352	257272	5849	204649	4696	164304	3793	132729	3342	116942	3075	107587
1501 - 1550	7559	264488	6013	210389	4828	168912	3900	136452	3436	120222	3161	110604
1551 - 1600	7764	271711	6176	216134	4958	173525	4005	140178	3529	123505	3247	113625
1601 - 1650	7971	278927	6340	221874	5090	178133	4112	143901	3623	126785	3333	116642
1651 - 1700	8177	286145	6505	227616	5222	182743	4219	147625	3717	130066	3420	119661
1701 - 1750	8386	293366	6671	233359	5356	187354	4327	151350	3812	133348	3507	122680
1751 - 1800	8589	302188	6832	240377	5485	192988	4431	155901	3904	137358	3592	126369
1801 - 1850	8798	307800	6998	244841	5619	196572	4539	158797	3999	139909	3679	128716
1851 - 1900	9002	315020	7161	250584	5749	201183	4644	162522	4092	143191	3765	131736
1901 - 1950	9211	322238	7327	256326	5883	205793	4752	166246	4187	146472	3852	134754
1951 - 2000	9414	329459	7488	262070	6012	210404	4857	169971	4279	149754	3937	137774
oltre 2000	9623	336675	7655	267810	6145	215013	4964	173694	4374	153034	4024	140791

CLASSE II

Segue: TABELLE TARIFFARIE
(Valori base della tariffa normale)

Distanze tariffarie (km)		5 tonn.		7 tonn.		10 tonn.		15 tonn.		20 tonn.		24 tonn.	
		F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire
501	520	3027	105919	2408	84254	1933	67644	1562	54645	1376	48145	1226	44293
521	540	3104	108687	2469	86455	1982	69411	1601	56072	1411	49403	1298	45451
541	560	3183	111353	2532	88576	2033	71114	1642	57448	1447	50615	1331	46566
561	580	3260	114121	2594	90778	2082	72882	1682	58876	1482	51873	1363	47723
581	600	3337	116789	2655	92901	2131	74586	1722	60253	1517	53086	1396	48839
601	620	3414	119453	2716	95020	2181	76287	1762	61627	1552	54297	1428	49953
621	640	3494	122223	2779	97223	2231	78056	1802	63056	1588	55556	1461	51112
641	660	3568	124887	2839	99342	2279	79758	1841	64431	1622	56767	1492	52226
661	680	3650	127657	2903	101546	2331	81527	1883	65860	1659	58026	1526	53384
681	700	3725	130321	2963	103665	2379	83228	1922	67234	1693	59237	1558	54498
701	720	3804	133091	3026	105868	2429	84997	1962	68663	1729	60496	1591	55656
721	740	3883	135859	3089	108070	2480	86764	2003	70091	1765	61754	1624	56814
741	760	3960	138525	3150	110191	2529	88467	2043	71466	1800	62966	1656	57929
761	780	4037	141293	3211	112392	2578	90235	2083	72894	1835	64224	1688	59086
781	800	4118	144063	3276	114595	2630	92004	2125	74323	1872	65483	1722	60244
801	850	4248	148676	3379	118265	2713	94950	2192	76703	1931	67580	1777	62174
851	900	4433	155137	3526	123405	2831	99076	2287	80037	2015	70517	1854	64876
901	950	4622	161698	3677	128623	2952	103226	2385	83421	2101	73499	1933	67619
951	1000	4807	168260	3824	133844	3070	107457	2480	86807	2185	76482	2010	70363
1001	1050	4996	174823	3974	139064	3191	111648	2578	90193	2271	79465	2089	73108
1051	1100	5183	181386	4123	144284	3310	115839	2674	93578	2356	82448	2168	75852
1101	1150	5372	187946	4274	149503	3431	120029	2772	96963	2442	85430	2247	78596
1151	1200	5557	194511	4421	154725	3549	124222	2867	100350	2526	88414	2324	81341
1201	1250	5746	201071	4571	159943	3670	128411	2965	103734	2612	91396	2403	84084
1251	1300	5933	207636	4720	165165	3789	132604	3061	107121	2697	94380	2481	86830
1301	1350	6123	214196	4870	170384	3910	136794	3159	110506	2783	97362	2560	89573
1351	1400	6307	220759	5017	175604	4028	140985	3254	113892	2867	100345	2638	92317
1401	1450	6497	227322	5168	180824	4149	145176	3352	117277	2953	103328	2717	95062
1451	1500	6684	233884	5317	186044	4268	149367	3448	120663	3038	106311	2795	97806
1501	1550	6873	240445	5467	191263	4389	153557	3546	124048	3124	109293	2874	100550
1551	1600	7058	247009	5614	196485	4507	157749	3641	127434	3208	112277	2951	103295
1601	1650	7247	253570	5765	201703	4628	161939	3739	130819	3294	115259	3030	106038
1651	1700	7434	260132	5913	206924	4748	166130	3835	134205	3379	118242	3109	108783
1701	1750	7623	266695	6064	212144	4868	170321	3933	137590	3465	121225	3188	111527
1751	1800	7808	274716	6211	218524	4986	175444	4028	141729	3549	124871	3265	114881
1801	1850	7997	279818	6361	222583	5107	178702	4126	144361	3635	127190	3344	117015
1851	1900	8184	286383	6510	227805	5227	182894	4222	147747	3720	130174	3422	119760
1901	1950	8373	292943	6661	233023	5347	187084	4320	151132	3806	133156	3502	122504
1951	2000	8558	299508	6808	238245	5465	191277	4415	154519	3890	136140	3579	125249
oltre	2000	8747	306068	6958	243464	5586	195466	4513	157903	3976	139122	3658	127992

Segue: TABELLE TARIFFARIE
(Valori base della tariffa normale)

CLASSE III

Distanze tariffarie (km)	5 tonn.		7 tonn.		10 tonn.		15 tonn.		20 tonn.		24 tonn.	
	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire
501 - 520	2754	96386	2191	76671	1759	61556	1421	49727	1252	43812	1152	40307
521 - 540	2825	98905	2247	78675	1804	63165	1457	51026	1284	44957	1181	41360
541 - 560	2897	101332	2305	80605	1850	64714	1495	52278	1317	46060	1212	42375
561 - 580	2968	103849	2361	82607	1895	66322	1531	53577	1349	47204	1241	43428
581 - 600	3036	106278	2415	84539	1939	67873	1566	54830	1380	48308	1270	44443
601 - 620	3106	108702	2471	86468	1984	69421	1603	56080	1412	49410	1299	45457
621 - 640	3179	111223	2529	88473	2030	71031	1640	57381	1445	50556	1329	46512
641 - 660	3247	113648	2583	90402	2074	72579	1675	58632	1476	51658	1358	47525
661 - 680	3322	116169	2643	92407	2122	74190	1714	59933	1510	52804	1389	48580
681 - 700	3390	118593	2697	94336	2165	75738	1749	61183	1541	53906	1418	49594
701 - 720	3461	121112	2753	96339	2210	77347	1785	62483	1573	55051	1447	50647
721 - 740	3533	123631	2811	98343	2256	78955	1823	63782	1606	56196	1478	51700
741 - 760	3604	126058	2867	100273	2301	80505	1859	65034	1638	57299	1507	52715
761 - 780	3674	128577	2923	102277	2346	82114	1895	66334	1670	58444	1536	53768
781 - 800	3749	131098	2982	104283	2394	83724	1934	67635	1704	59590	1568	54823
801 - 850	3865	135296	3075	107622	2469	86405	1994	69800	1757	61498	1616	56578
851 - 900	4035	141174	3210	112298	2577	90159	2082	72833	1834	64170	1687	59036
901 - 950	4206	147145	3346	117047	2686	93972	2170	75913	1912	66884	1759	61533
951 - 1000	4374	153118	3479	121798	2793	97787	2256	78995	1988	69599	1829	64031
1001 - 1050	4547	159089	3617	126548	2904	101600	2346	82075	2067	72313	1902	66528
1051 - 1100	4717	165062	3752	131299	3012	105414	2433	85157	2144	75028	1972	69026
1101 - 1150	4888	171030	3889	136047	3122	109226	2522	88236	2222	77741	2044	71522
1151 - 1200	5058	177005	4023	140800	3230	113042	2609	91319	2299	80457	2115	74020
1201 - 1250	5229	182974	4160	145548	3340	116854	2698	94398	2377	83170	2187	76516
1251 - 1300	5399	188949	4295	150301	3448	120670	2785	97481	2454	85886	2258	79015
1301 - 1350	5573	194918	4433	155048	3559	124482	2875	100560	2533	88599	2330	81511
1351 - 1400	5740	200891	4566	159800	3666	128296	2961	103641	2609	91314	2400	84009
1401 - 1450	5911	206862	4702	164549	3775	132109	3050	106722	2687	94028	2472	86506
1451 - 1500	6083	212835	4839	169300	3885	135924	3138	109803	2765	96743	2544	89004
1501 - 1550	6255	218805	4975	174050	3994	139737	3227	112884	2843	99457	2616	91500
1551 - 1600	6422	224778	5108	178801	4101	143552	3313	115965	2919	102172	2685	93998
1601 - 1650	6596	230749	5247	183551	4212	147365	3403	119046	2998	104886	2758	96495
1651 - 1700	6765	236720	5381	188300	4320	151178	3490	122126	3075	107600	2829	98992
1701 - 1750	6937	242693	5518	193051	4430	154993	3579	125208	3153	110315	2901	101490
1751 - 1800	7106	249993	5653	198858	4538	159654	3666	128973	3230	113633	2972	104542
1801 - 1850	7278	254635	5789	202550	4648	162619	3755	131368	3308	115743	3043	106484
1851 - 1900	7447	260608	5924	207302	4756	166433	3842	134450	3385	118458	3114	108981
1901 - 1950	7619	266578	6060	212051	4866	170247	3931	137530	3463	121172	3186	111478
1951 - 2000	7788	272551	6195	216802	4974	174061	4018	140612	3540	123887	3257	113976
oltre 2000	7960	278522	6332	221552	5083	177874	4106	143692	3618	126601	3329	116473

Parte V

TARIFFA DELLE OPERAZIONI ACCESSORIE

Art. 1.

Tassi di sosta del veicolo

Quando i tempi di sosta superano quelli per il carico e lo scarico previsti all'art. 6, lettera *b)* della parte I, così come i tempi di sosta in frontiera e per le formalità doganali, e la causa di tali eccedenze è imputabile al committente, i tassi di sosta sono di:

a) per ora di sosta o frazione di ora fino a concorrenza di:

10 ore: L. 35.000, fl. 1040;

b) oltre le 10 ore di sosta e per frazione indivisibile di:

24 ore: 350.000, fl. 10400.

Art. 2.

Percorsi a vuoto

Per i percorsi a vuoto, strettamente connessi con il contrattto di trasporto, può essere stabilito un compenso speciale.

Art. 3.

Tassi di spese ed esborsi speciali

In aggiunta al compenso delle operazioni di trasporto vengono riscosse le tasse o i pedaggi di qualsiasi genere afferenti al trasporto e le altre spese sopravvenute nel corso del viaggio, nella misura in cui esse non rientrino nella tariffa e non siano imputabili al trasportatore, e precisamente:

i diritti per l'utilizzazione di traghetti, ponti, strade, autostrade e trafori;

i supplementi previsti agli articoli 24 e 26 della C.M.R.

87A1539

DECRETO 9 febbraio 1987.

Nuova tariffa obbligatoria applicabile ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Regno del Belgio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 3568 del 1° dicembre 1983, relativo alla formazione dei prezzi per i trasporti di merci su strada tra gli Stati membri, adottato dal Consiglio in sostituzione del regolamento n. 2831/77 la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1982, con il quale sono state poste in vigore, ai sensi del citato regolamento n. 2831/77, le tariffe obbligatorie da applicare ai trasporti di merci su strada tra l'Italia ed il Regno del Belgio;

Considerata l'opportunità di provvedere all'istituzione di nuove tariffe obbligatorie tra l'Italia e il Regno del Belgio ai sensi del succitato regolamento CEE n. 3568/83;

Visti i risultati dei colloqui governativi italo-belgi in merito a quanto sopra;

Ritenuta la necessità di rendere applicabili le nuove tariffe obbligatorie ai trasporti di merci su strada tra l'Italia e il Regno del Belgio e di stabilirne la data di entrata in vigore;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le tariffe obbligatorie e le rispettive condizioni particolari applicabili ai trasporti di merci su strada tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio ed allegate al presente decreto.

Le predette tariffe entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1987

Il Ministro: SIGNORILE

TARIFFA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL BELGIO.

Presentazione della tariffa

La tariffa si compone delle parti seguenti:

PARTE I — Disposizioni generali e condizioni di applicazione.
PARTE II — Classificazione delle merci.
PARTE III — Tabella delle distanze (Le tabelle delle distanze non vengono pubblicate in quanto restano valide quelle indicate nella parte III allegata al decreto ministeriale 15 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 16 novembre 1971).
PARTE IV — Tabelle tariffarie (tariffa normale).
PARTE V — Prestazioni accessorie.

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Campo di applicazione

La presente tariffa si applica ai trasporti di merci su strada per conto di terzi tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio. Essa si applica anche se, per una parte del percorso, la merce viene trasportata:

attraverso un Paese terzo o

se il veicolo contenente la merce è trasportato per mare senza rottura di carico.

Art. 2.

Esenzioni

La tariffa non si applica ai:

1) trasporti occasionali di merci destinati a e provenienti da aeroporti, in caso di deviazione dei servizi aerei;

2) trasporti di bagagli mediante rimorchi aggiunti ai veicoli destinati al trasporto di viaggiatori, nonché i trasporti di bagagli con tutti i tipi di veicoli, destinati a e provenienti da aeroporti;

3) trasporti postali;

4) trasporti di veicoli sinistrati;

5) trasporti di rifiuti;

6) trasporti di cadaveri di animali per lo squartamento;

7) trasporti di api e di avanotti;

8) trasporti di oggetti ed opere d'arte destinati ad esposizioni o a fini commerciali;

9) trasporti occasionali di oggetti e di materiale destinati esclusivamente alla pubblicità e all'informazione;

10) trasporti per traslochi effettuati da imprese che dispongono di personale e materiale specializzati;

11) trasporti di materiale, di accessori e di animali destinati a o provenienti da manifestazion teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circhi, di fiere, nonché i trasporti destinati alla realizzazione di registrazioni radiofoniche o televisive o di riprese cinematografiche;

12) trasporti di oro, di argento, di platino, di denaro contante, monete e valori, francobolli, pietre preziose o perle naturali;

13) trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi di urgenza, in particolare in caso di catastrofi naturali;

14) trasporti di pezzi di ricambio per le navi marittime e gli aerei;

15) trasporti di prodotti destinati all'approvvigionamento delle navi marittime e degli aerei;

16) trasporti di animali vivi mediante veicoli speciali;

17) trasporti che richiedono l'utilizzazione di mezzi eccezionali per quanto riguarda il materiale di trasporto o la circolazione;

18) trasporto di merci indirizzate da un mittente ad uno stesso destinatario quando il peso totale non raggiunge le 5 tonnellate;

19) trasporti di merci effettuati su un pecorso totale inferiore a 50 km; nel caso in cui il veicolo stradale è trasportato per via marittima su una parte del percorso, il percorso marittimo non è preso in considerazione per il calcolo di tale distanza;

20) trasporti combinati su strada e per ferrovia e/o vie navigabili.

Art. 3.

Contratti particolari

Possono essere stipulati contratti particolari scritti tra il mittente ed il trasportatore comportanti l'applicazione di prezzi di trasporto al di fuori dei limiti massimo e minimo della forcella, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del regolamento CEE n. 3568/83 del Consiglio del 1° dicembre 1983 relativo alla formazione dei noli per il trasporto di merci su strada per conto di terzi tra gli Stati membri.

Art. 4.

Lettera di vettura

1) Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura in almeno quattro esemplari, originali, firmati dal mittente e dal vettore.

La lettera di vettura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) luogo e data della compilazione;

b) nome e indirizzo del mittente;

c) nome e indirizzo del vettore;

d) luogo e data di ricevimento dela merce e luogo previsto per la riconsegna;

e) nome e indirizzo del destinatario;

f) denominazione corrente della natura della merce, genere dell'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione prescritta dall'Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali su strada di merci pericolose (A.D.R.);

g) numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;

h) peso lordo o la quantità altrimenti espressa dalla merce;

i) il valico o i valichi di frontiera concordati per l'stradamento;

l) istruzioni per le formalità doganali e altre.

2) L'esemplare della lettera di vettura trattenuto dal vettore e quello destinato al controllo tariffario devono, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:

a) il peso tassabile;

b) la distanza tariffaria;

c) il punto o i punti di passaggio della frontiera presi a base per il calcolo della distanza;

d) il riferimento alla tariffa applicata oppure l'indicazione del contratto particolare concluso;

e) il numero del genere di merce risultante dalla classificazione tariffaria delle merci;

f) alte condizioni che incidono sul prezzo di trasporto;

gg) il prezzo di trasporto, il prezzo dei servizi accessori (parte V) e le spese da rimborsare al vettore, con l'indicazione della valuta;

h) le indicazioni previste dall'art. 12 (trasporti con veicoli a temperatura controllata) e le indicazioni prviste dall'art. 13 (riduzioni per quantità per uno stesso mittente);

i) la indicazione che il contratto di trasporto è stato stipulato tra il trasportatore ed un ausiliario di trasporto, come previsto all'art. 14.

Art. 5.

Definizione di spedizione

Una spedizione è il quantitativo di merce chhe un unico vettore trasporta con uno stesso complesso veicolare per conto di un solo mittente, in un unico viaggio da un solo luogo di carico ad un solo luogo di scarico per la consegna ad unico destinatario.

Più luoghi situati in un unico complesso aziendale si considerano come un unico luogo di carico o di scarico.

Art. 6.

Prezzo di trasporto

1) I prezzi di trasporto stabiliti dalla tariffa sono il corrispettivo:

a) per il trasporto della mece dal luogo di carico al luogo di scarico previsto per la riconsegna: essa ha inizio al momento in cui la merce viene caricata sul veicolo ed ha termine al momento in cui la stessa viene messa a disposizione del destinatario sul veicolo;

b) per i tempi:

di carico e di scarico, purchè per ognuna di queste due operazioni non si superino nove minuti per ogni 1000 kg di peso lordo o frazione di essi con un minimo di 1,30 ore.

I tempi di carico e scarico decorrono dalla messa a disposizione del veicolo nel luogo di carico e di scarico; essi hanno termine con la fine delle operazioni di carico del veicolo e la consegna della lettera di vettura, oppure con la fine delle operazioni di scarico del veicolo.

Se il veicolo non viene messo a disposizione entro le ore 18 in modo da poter essere caricato o scaricato nei limiti di tempo coperti dal prezzo di trasporto, i tempi intercorrenti dalle ore 18 di sera alle ore 8 del mattino, nonché le giornate domenicali e festive del Paese dove si trova il veicolo in quel momento non vengono calcolati in aggiunta ai tempi coperti dal prezzo di trasporto. Se l'orario di lavoro nell'azienda del mittente o del destinatario ha termine prima delle ore 18 o se in queste aziende il lavoro è sospeso nelle giornate di sabato e l'inizio del riposo aziendale o il riposo aziendale del sabato, sono noti al vettore prima dell'inizio del trasporto, i tempi decorrentti dall'inizio di tale riposo aziendale non vengono calcolati in aggiunta ai tempi coperti dal prezzo di trasporto;

di sosta nel corso del viaggio per operazioni doganali e di confine purchè non oltrepassino la durata di cinque ore.

L'indennizzo dei tempi eccedenti quelli sopraindicati è regolato nella parte V.

2) Il prezzo di trasporto deve essere calcolato separatamente per ogni spedizione sulla base della distanza tariffaria, della classe della merce e del peso della spedizione medesima.

3) Le tariffe risultanti dalle tabelle tariffarie (tassi di nolo per 1000 kg) della parte IV oppure la tariffe calcolate a norma degli articoli dal 10 al 14 della parte I rappresentano i valori base.

La forcella tariffaria si ottiene diminuendo e aumentando del 15% detti valori base. I prezzi possono essere concordati liberamente nell'arco compreso tra il limite superiore e il limite inferiore della forcella.

4) Il prezzo di trasporto viene calcolato in franchi belgi oppure in lire italiane; esso viene arrotondato alle 100 lire intere o al franco superiore.

Art. 7.

Distanza tariffaria

1) La distanza tariffaria tra i luoghi di carico e di scarico indicati nella lettera di vettura deve essere desunta dalle tabelle delle distanze di cui alla parte III ed alle regole ivi indicate.

2) La distanza tariffaria deve essere stabilita tenendo conto del valico e dei valichi di frontiera indicati nella lettera di vettura. Se nella lettera di vettura non è stato convenuto un determinato valico di frontiera oppure se non è possibile servirsi del valico di frontiera convenuto, la distanza tariffaria deve essere calccolata sulla base del valico di frontiera da attraversare che corrisponda alla distanza complessiva più breve.

3) Se viene concordato un determinato itinerario, la distanza tariffaria deve essere calcolata in base al percorso prefissato. L'applicazione di questa norma non può portare ad una diminuzione della distanza tariffaria rispetto a quella calcolata secondo i precedentti punti 1) e 2).

4) Se il luogo di scarico della spedizione viene modificato a richiesa dell'avente diritto, la distanza tariffaria deve essere calcolata in base al percorso realmente effettuato.

Art. 8.

Classificazione delle merci

Le merci sono classificate in base alla suddivisione contenuta nella parte II, nelle categorie I, II e III.

Art. 9.

Peso tassabile

1) Ai fini della determinazione del prezzo di trasporto, il peso lordo della spedizione, inclusi gli imballaggi, gli involucri, gli attrezzi e le palette, viene arrotondato ai 100 kg superiori.

2) Vengono presi a base i seguenti pesi minimi quando si applicano i tassi di nolo della:

categoria di peso di 24 tonn.: almeno 24.000 kg;

categoria di peso di 20 tonn.: almeno 20.000 kg;

categoria di peso di 15 tonn.: almeno 15.000 kg;

categoria di peso di 10 tonn.: almeno 10.000 kg;

categoria di peso di 7 tonn.: almeno 7.000 kg;

categoria di peso di 5 tonn.: almeno 5.000 kg.

Se il peso tassabile è intermedio tra il minimo di due categorie di peso, il prezzo di trasporto viene calcolato in base al tasso di nolo della categoria di peso più bassa, a meno che il prezzo non risulti più basso applicando il peso minimo e il tasso di nolo della categoria di peso più alta.

3) Qualora il peso delle merci sia inferiore a 300 kg per metro cubo, il prezzo del trasporto viene calccolato sulla base di 300 kg per ogni metro cubo del volume occupato, senza tuttavia eccedere il carico utile del veicolo impiegato. Con «volume occupato» s'intende il volume determinato dalla lunghezza, larghezza e altezza maggiori della merce caricata. Qualora il veicolo disponga di uno spazio di caricamentto utile superiore a 80 metri cubi, può essere concordato un peso tassabile fino a 300 quintali.

4) Se la portata dell'automezzo non viene completamente utilizzata, può essere concordato fra le parti un peso tassabile fino al massimo della portata stessa, tenendo presente il peso lordo di cui al punto 1) o il peso tassabile calcolato secondo il punto 3).

5) Se il mittente chiede l'uso esclusivo di un determinato veicolo, il prezzo del trasporto viene calcolato in base al carico utile.

Art. 10.

Spedizioni composte di merci differenti

1) Allorché una spedizione è costituita da merci appartenenti a classi tariffarie diverse, senza che nella lettera di vettura sia indicato separatamente il peso della merce di ciascuna classe, il prezzo di trasporto della spedizione nel suo insieme viene calcolcato in base alla classe tariffaria più alta cui appartengono le merci che costituiscono la spedizione.

2) Se nella lettera di vettura il peso delle merci è indicato separatamente anche il loro prezzo di trasporto è calcolato separatamente; in tal caso le tariffe applicate sono quelle corrispondenti al peso totale della spedizione, con tutti i pesi indicati separatamente arrotondati ai 100 kg superiori. Nel caso in cui si debba applicare la disposizione prevista al secondo comma del paragrafo 2 dell'art. 9, il peso necessario per raggiungere il minimo della condizione di tonnellaggio superiore deve essere attribuito al peso della merce preponderante o, se i pesi delle diverse merci risultano uguali, al peso della merce appartenente alla classe tariffaria più alta.

Art. 11.

Carichi raggruppati

1) Qualora più spedizioni di uno stesso mittente vengano trasportate in un solo viaggio con uno stesso complesso veicolare, il prezzo del trasporto si calcola, in deroga all'art. 7 (distanza tariffaria) e all'art. 9 (peso tassabile), conformemente al comma 2.

2) Il prezzo di trasporto si calcola, per ciascuna spedizione, in base alla distanza tariffaria tra il primo posto di carico e l'ultimo posto di scarico, determinata tenendo conto di tutti i posti di carico o di scarico intermedi ed in base al tasso di nolo della categoria di peso corrispondente al peso totale di tutta la spedizione. Il prezzo di trasporto, calcolato secondo i noli tariffari di cui alla parte IV, è maggiorato di L. 60.000 o di fb. 1716 per ciascuno luogo di carico o di scarico supplementare. Tale maggiorazione non è calcolata perciò per un solo luogo di carico e per uno di scarico.

Art. 12.

Trasporti con veicoli a temperatura controllata

Quando, dietro richiesta del mittente o perché imposto da una norma, i trasporti sono effettuati:

a) con veicoli isotermici. Per veicoli isotermici si intendono veicoli ad isolamento termico con un valore calorico (valore K) uguale o inferiore a 0,7 W/m² °C.

b) con veicoli muniti di impianto di refrigerazione, di aggregati refrigeranti o di impianti di riscaldamento.

I prezzi risultanti dall'applicazione delle tariffe della parte IV sono maggiorati:

del 15% nei casi di cui al punto *a*);

nei casi di cui al punto *b*):

del 15% quando non è richiesta una refrigerazione costante o un riscaldamento costante;

del 30% per il mantenimento costante di una temperatura fino a — 5 °C;

del 35% per il mantenimento costante di una temperatura da — 5 °C a — 18 °C;

del 40% per il mantenimento costante di una temperatura inferiore a — 18 °C;

del 25% per il riscaldamento costante fino a + 90 °C;

del 30% per il riscaldamento costante superiore a + 90 °C.

Le condizioni di refrigerazione o riscaldamento concordate devono essere indicate nella lettura di vettura.

Art. 13.

Riduzioni tariffarie per quantità

1) Se il mittente si impegna per iscritto a commissionare al vettore, in un periodo di novanta giorni consecutivi, l'effettuazione di diversi trasporti (prestazioni in tonnellate chilometro) i tassi di nolo normalmente applicabili vanno ridotte:

del 5% per una prestazione di almeno 264.000 tonn/km;

del 7,5% per una prestazione di almeno 396.000 tonn/km;

del 10% per una prestazione di almeno 528.000 tonn/km.

2) La prestazione in tonnellate chilometro risulta dalla somma delle tonnellate chilometro di ciascuna spedizione, a tal fine occorre moltiplicare i pesi per le distanze poste a base del calcolo del prezzo del trasporto.

3) Il vettore deve esibire l'impegno scritto del mittente alle autorità competenti per il controllo.

4) La prestazione di tonn/km per la il mittente si è impegnato deve essere annotata nella lettera di vettura.

Art. 14.

Ausiliari di trasporto

1) Se il contratto di trasporto viene stipulato tra il trasportatore ed un ausiliario di trasporto e ciò comporta una riduzioe dei normali costi pubblicitari e di svolgimento del trasporto, in particolare per quanto riguarda:

ricerca individuale della clientela;

emissione dei documenti di trasporto;

calcolo dei noli tariffari;

coordinamento dei termini di carico e consegna;

espletamento delle formalità doganali e fiscali,

i noli di cui alla parte IV sono ridotti del 5%.

2) Nella lettera di vettura deve essere indicato che nel contratto di trasporto una delle due parti contraenti con il trasportatore è un organizzatore di trasporto.

3) In deroga a quanto stabilito al punto 1) la tariffa di trasporto non viene ridotta se oggetto del contratto è un trasporto a collettame reperito dall'ausiliario di trasporto.

Parte II

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

Generalità

1) L'appartenenza delle merci alle rispettive classi, risulta dalla classificazione.

Quando nella classificazione la denominazione della merce appare con l'aggiunta n.n. (non nominati), p.e. «Minerali grezzi; n.n.», in tale denominazione vengono compresi tutti i minerali grezzi, che non siano altrimenti specificati.

La classe tariffaria delle merci non nominate nella classificazione, o che non rientrano nel «collettame», viene stabilita mediante assimilazione alle merci della stessa natura.

2) Quando le caratteristiche di una merce sono collegate dalla congiunzione «e», la classe di tariffa indicata è applicabile solo se tali caratteristiche sono tutte presenti.

3) Quando le caratteristiche di una merce sono collegate dalla congiunzione «o», la classe tariffaria è applicabile se è presente una sola di queste caratteristiche.

4) Quando le caratteristiche di una merce sono separate da una virgola, la classe di tariffa indicata è applicabile se uno o più di tali caratteristiche sono presenti.

5) La designazione di talune merci è seguita da altra designazione usuale, indicata tra parentesi; quest'ultima designazione può essere utilizzata per indicare la natura della merce nella lettera di vettura.

Classificazione delle merci

CAPITOLO 0 *Prodotti agricoli e forèstali*
CAPITOLO 1 *Derrate alimentari e foraggi*
CAPITOLO 2 *Combustibili minerali solidi*
CAPITOLO 3 *Prodotti petroliferi*
CAPITOLO 4 *Minerali e scorie per la metallurgia*
CAPITOLO 5 *Prodotti metallurgici*
CAPITOLO 6 *Minerali greggi o manifatturati e materiali da costruzione*
CAPITOLO 7 *Concimi*
CAPITOLO 8 *Prodotti chimici*
CAPITOLO 9 *Macchine, veicoli, manufatti e transazioni speciali*

ALLEGATO

Posizione N.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
	CAPITOLO 0		
	PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI		
	Cereali:		
011 1	Grano	III	
012 1	Orzo	III	
013 1	Segala	III	
014 1	Avena	III	
015 1	Granoturco	III	
016 1	Riso sciolto o in sacchi	III	
016 2	Riso in scatoli.	II	
019 5	Cerali n.n.	III	
	Patate:		
020 1	Patale imballate	III	
020 2	Patate alla rinfusa	III	
	Ortaggi, legumi e frutta, freschi:		
031 1	Agrumi	II	
035 1	Noci e altra frutta a guscio.	II	
035 2	Frutta fresca.	I	
035 2	Frutta congelata.	II	
039 1	Bietole commestibili, fresche.	III	
039 9	Ortaggi e legumi, freschi o congelati, n.n.	II	
	Materie tessili e loro cascami:		
041 1	Lane e altri peli fini d'origine animale, greggi	III	
041 2	Lane e altri peli fini d'origine animale, lavati, pettinati, cardati	II	
042 1	Cotone, greggio	III	
042 2	Cotone, pettinato, cardato	II	
043 1	Fibre tessili artificiali o sintetiche.	II	
045 1	Lino, juta, canapa e altre fibre tessili vegetali	III	
049 1	Stracci	III	
049 2	Cascami di tessili	III	
	Legno e sughero, greggi:		
051 1	Legno da carta, legno da impasto	III	
052 1	Legno da miniera	III	
055 1	Legno non scortecciato o semplicemente sbozzato	III	
056 1	Legno da segheria, greggio, anche stufato, fresato, piallato, profilato, tamponato, iniettato, essiccato. Pali telegrafici, traversine, pali, piloni	III	
057 1	Legna da ardere e cascami di legno, farina di legno e lana di legno	III	
057 5	Sughero greggio, cascami di sughero.	II	
	Barbabietole da zucchero:		
060 1	Barbabietole da zucchero	III	
	Altre materie prime d'origine animale o vegetale:		
091 1	Pelli greggie	II	
091 2	Cascami di cuoio e pelli.	III	
092 1	Gomma naturale o sintetica, greggia o rigenerata, cascami di gomma	III	
099 1	Semi n.n.	II	
099 2	Piante vive e parti di piante	I	
099 9	Materie prime o avanzi, non commestibili d'origine animale o vegetale; n.n.	III	
	CAPITOLO 1		
	DERRATE ALIMENTARI E FORAGGI		
	Zucchero:		
111 1	Zucchero greggio	II	
112 1	Zucchero raffinato	II	
113 1	Melassa.	III	
	Bevande:		
121 1	Vino, mosto di uve.	II	
122 1	Birra	II	
125 1	Bevande alcooliche n.n.	II	
128 1	Bevande analcooliche n.n.	II	
	Prodotti alimentari di drogheria, tabacco e spezie:		
131 1	Caffè verde	II	
131 2	Caffè torrefatto	I	
132 1	Cacao in grani	II	
132 2	Cacao n.n., cioccolata	I	
133 1	Tè e spezie.	I	
134 1	Tabacco greggio, avanzi e cascami di tabacco	II	
135 1	Tabacchi manufatturati.	I	

Posizione N.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
136 1	Glucosio, sciroppo	II	
136 5	Prodotti a base di zucchero	I	
139 9	Prodotti alimentari di drogheria n.n.	II	
	Derrate alimentari deperibili o semi-deperibili:		
141 1	Carne, fresca, refrigerata, congelata	I	
141 3	Volatili, conigli, selvaggina, macellati	I	
141 4	Frattaglie commestibili	II	
142 1	Aringhe, sprat; freschi, refrigerati, congelati, salati, affumicati	II	
142 3	Pesci n.n., vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati, affumicati	II	
142 4	Crostacei, molluschi	I	
143 1	Latte, crema, freschi	I	
144 1	Burro, formaggio	II	
144 2	Latte, crema, concentrati, condensati in polvere	II	
145 1	Grassi alimentari	II	
146 1	Uova	I	
147 1	Carni secche, salate, affumicdate	II	
147 2	Preparazione di carni, salumi	II	
147 5	Consere di carni e di volatili	II	
148 1	Consere di pesci, crostacei e molluschi	II	
148 2	Preparazione di pesci	II	
	Altre derrate alimentari non deperibili e luppolo:		
161 1	Farine, semole e semolini; di cereali	II	
162 1	Malto	II	
163 1	Prodotti a base di cereali n.n.	II	
164 1	Frutta secca	II	
164 2	Conserve di frutta	II	
164 3	Marmellate	II	
164 4	Polpa di frutta	II	
164 5	Succhi di prodotti ortofrutticoli	II	
165 1	Legumi e ortaggi, secchi e essiccati	II	
166 1	Crauti in fusti	II	
166 9	Conserve di legumi e ortaggi	II	
167 1	Luppolo	II	
	Foraggi e mangimi, avanzi e cascami da foraggio:		
171 1	Fieno, paglia, lolla di cereali	III	
172 1	Panelli di semi oleosi	III	
179 1	Crusche e mondiglia di cereali o di semi	III	
179 9	Mangimi n.n.	III	
	Grassi, oli, semi oleosi:		
181 1	Semi e frutti oleosi	II	
182 1	Oli e grassi d'origine animali o vegetali	II	
	CAPITOLO 2		
	COMBUSTIBILI MINERALI SOLIDI		
	Carbone fossile:		
211 1	Carbone fossile	III	
213 1	Agglomerati di carbone fossile	III	
	Lignite e torba:		
221 1	Lignite	III	
223 1	Agglomerati di lignite	III	
224 1	Torba, agglomerati di torba	III	
	Coke:		
231 1	Coke e semi-coke di carbone fossile	III	
233 1	Coke e semi-coke di lignite	III	
	CAPITOLO 3		
	PRODOTTI PETROLIFERI		
	Petrolio greggio:		
310 1	Petrolio greggio	III	
	Derivati energetici:		
321 1	Benzina per motori e altri oli leggeri	II	
323 1	Petrolio lampante, cherosene	II	
325 1	Gasoli, oli combustibili per uso domestico	II	
327 1	Oli combustibili pesanti	II	
	Idrocarburi energetico gassosi, liquefatti compressi:		
330 1	Gas naturali e di distillazione	I	
	Derivanti non energetici:		
341 1	Oli e grassi lubrificanti	II	
343 1	Bitumi di petrolio e miscele bituminose	II	
349 1	Derivati del petrolio non energetici, n.n.	II	
	CAPITOLO 4		
	MINERALI E SCORIE PER LA METALLURGIA		
	Minerali di ferro:		
410 1	Minerali di ferro e concentrati	III	
	Minerali e cascami non ferrosi:		
451 1	Scorie, ceneri e altri residui di metallo non ferrosi	III	
451 6	Cascami e rottami di metalli non ferrosi, n.n.	III	
452 1	Minerale di rame e concentrati	III	
453 1	Minerale di alluminio e concentrati, bauxite	III	
455 1	Minerale di manganese e concentrati	III	
459 1	Altri minerali metallici non ferrosi e concentrati, n.n.	III	
	Cascami e rottami di ferro:		
462 1	Rottami di ferro per la rifusione	III	
463 1	Cascami e rottami di ferro e d'acciaio non destinati alla rifusione	III	
465 1	Scorie e residui industriali contenenti ferro per la rifusione	III	
467 1	Ceneri di piriti di ferro	III	

Posizione N	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
	CAPITOLO 5		
	PRODOTTI METALLURGICI		
	Ghisa e acciaio, greggi, ferroleghe:		
512 1	Ghisa greggia	III	
512 2	Ferromanganese carburato	III	
513 1	Ferroleghe	III	
515 1	Acciaio greggio	III	
	Semiprodotti siderurgici laminati:		
522 1	Semiprodotti siderurgici laminati; blumi, billette, bramme, bidoni, sbozzi in rotoli per lamiere (coils)	III	
523 1	Semiprodotti siderurgici n.n.	III	
	Laminati, profilati, filo:		
532 1	Acciai laminati o profilati a caldo	III	
533 1	Acciai laminati o profilati a freddo o forgiati	III	
535 1	Vergella o bordione	III	
536 1	Filo di ferro o d'acciaio	II	
	Lamiere, nastri e bande d'acciaio:		
542 1	Lamiere d'acciaio laminati in fogli piani o in rotoli larghipiatti	III	
543 1	Lamiere d'acciaio, n.n.	II	
545 1	Nastri e bande d'acciaio laminati a caldo, latta	III	
546 1	Nastri e bande d'acciaio laminati a freddo	III	
	Tubi, getti e pezzi forgiati di ferro o d'acciaio:		
551 1	Tubi di ghisa o acciaio e loro accessori	II	
552 1	Getti e pezzi forgiati, di ferro o acciaio	II	
	Metalli non ferrosi:		
561 1	Rame e sue leghe, greggi	II	
562 1	Alluminio e sue leghe, greggi	II	
563 1	Piombo e sue leghe, greggi	III	
564 1	Zinco e sue leghe, greggi	III	
565 1	Metalli non ferrosi e loro leghe, gregggi, n.n.	III	
568 1	Semiprodotti di metalli non ferrosi	II	
	CAPITOLO 6		
	MINERALI GREGGI O MANIFATTURATI E MATERIALI DA COSTRUZIONE		
	Sabbie, ghiaie, argille, scorie:		
611 1	Sabbie per uso industriale	III	
612 1	Sabbie comuni e ghiaie, n.n.	III	
613 1	Pietra pomice, anche in forma di sabbia o ghiaia	III	
614 1	Argille e terre argillose	III	
615 1	Scorie e ceneri non destinate alla rifusione	III	
	Sale, piriti, zolfo:		
621 1	Sale, greggio o raffinato	III	
622 1	Piriti di ferro, crude	III	
623 1	Zolfo	III	
	Altre pietre, terre e minerali:		
631 1	Sassi, pietre frantumate, mancadam, farina di marmo e cascami di marmo	III	
632 1	Pietre da taglio o da costruzione greggio, marmo greggio in blocchi	III	
632 2	Lastre, gradini, colonne di marmo lavori di marmo, marmi, n.n.	II	
633 1	Pietre calcaree per uso industriale	III	
634 1	Creta	III	
639 1	Amiano in pezzi o in polvere	II	
639 2	Abraisivi	II	
639 8	Asfalto	III	
639 9	Minerli greggi, n.n.	III	
	Cementi, calce:		
641 1	Cementi	III	
642 1	Calce	III	
	Gesso:		
650 1	Gesso	III	
	Altri materiali da costruzione manifatturati:		
691 1	Materiali da costruzione di asfalto, calcestruzzo, cemento, ardesia, gesso, altri materiali da costruzione, n.n.	III	
691 2	Cementamianto, materiali da costruzione	III	
692 1	Mattoni embrici, n.n.	III	
692 2	Mattoni refrattari	III	
692 3	Tegole	III	
692 4	Tubi di terracotta o di materie refrattarie	III	
692 6	Lastre, piastrelle, ambiogette o altti lavori per l'edilizia	II	
	CAPITOLO 7		
	CONCIMI		
	Concimi naturali:		
711 1	Nitrato di sodio, naturale	III	
712 1	Fosfati naturali, greggi	III	
713 1	Sali potassici naturali, greggi	III	
719 1	Concimi naturali, n.n.	III	
	Concimi chimici manifatturati:		
721 1	Scorie Thomas, scorie di defosforazione	III	
722 1	Concimi fosfatici, n.n.	III	
723 1	Concimi potassici	III	
724 1	Concimi azotati	III	
729 1	Concimi calcarei	III	
729 9	Concimi composti e altri concimi maifatturati, n.n.	III	

Posizione N.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
	CAPITOLO 8		
	PRODOTTI CHIMICI		
	Prodotti chimici di base:		
811 1	Acido solforico	II	
812 1	Soda caustica, lisciva di soda	II	
813 1	Carbonato di sodio	III	
814 1	Carburo di calcio	II	
	Allumina:		
820 1	Allumininoxidi e alluminidroxidi	III	
	Prodotti carbochimici:		
831 1	Benzolo	II	
839 1	Pece, catrame, oli di catrame	III	
	Cellulosa, avanzi e cascami di carta:		
841 1	Pasta di carta, cellulosa	III	
852 1	Carta e cartone da macero	III	
	Altre materie e prodotti chimici:		
891 1	Materie plastiche, greggio	II	
892 1	Mastice	II	
892 2	Estrattii concianti e di colore	II	
892 3	Prodotti per la fabbricazione di colori e colori per tintoria, n.n.	II	
892 4	Colori, lacche e vernici spalmabili e idonei per spruzzo	I	
892 5	Colori e lacche, n.n.	II	
893 1	Prodotti chimici, farmaceutici, di profumeria, medico sanitari	I	
893 2	Prodotti per pulizia e manutenzione. Saponi e detergenti in polvere, saponi	II	
893 3	Detersivi per usi industriali, materia prima per detergenti, n.n.	II	
895 1	Amidi, fecole, glutine	III	
896 1	Colle e adesivi	II	
896 2	Preparazione per la protezione delle piante	II	
896 3	Solventi derivati da idrocarburi	II	
896 4	Nerofumo (carbon black)	II	
896 5	Potassa, del commercio o caustica	II	
896 7	Acido muriatico, acido nitrico, acido fosforico	II	
896 8	Solfato di ferro, solfato di sodio	II	
896 9	Materie e prodotti chimici, n.n.	II	
	CAPITOLO 9		
	MACCHINE, VEICOLI, MANUFATTI E TRANSAZIONI SPECIALI		
	Veicoli e materiale da trasporto:		
910 1	Veicoli e materiale da trasporto, anche smontati e loro parti	I	
	Trattori, macchine e attrezzi agricoli:		
920 1	Trattori, macchine e attrezzi agricoli, anche smontati, e loro parti	I	

Posizione N.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Classe	TS
	Alte macchine, attrezzi, motori e loro parti:		
931 1	Macchine, apparati, motori elettrici e loro parti	I	
939 1	Macchine, apparati, motori non elettrici e loro parti	I	
	Lavori in metallo:		
941 1	Costruzioni metalliche e loro elementi finiti	II	
949 9	Lavori in metallo, n.n.	I	
	Vetro, vetrerie, ceramiche:		
951 1	Vetro	II	
951 3	Lane e ovatte di vetro	III	
952 1	Lavori in vetro e cristallerie	I	
952 5	Lavori in ceramica, maiolica, porcellana. Articoli manufatturati di minerali, n.n.	I	
952 9	Rottami di vetro	III	
	Cuoio, tessili, abbigliamento:		
961 1	Cuoio non lavorato	II	
961 2	Articoli manufatti in cuoio o pelle	I	
962 1	Ovatta di cotone per imbottiture	II	
962 2	Feltro	II	
962 5	Linoleum	II	
962 8	Fili e tessuti, grezzi	II	
962 9	Tessuti, prodotti tessili e connessi n.n.	I	
963 1	Confezioni e maglieria	I	
963 5	Calzature	II	
	Articoli manufatturari diversi:		
971 1	Semiprodotti e lavori in gomma	II	
972 1	Carta, cartone, non lavorati	II	
973 9	Lavori in carta e cartone	I	
974 1	Stampati	I	
975 1	Mobili e oggetti d'arredamento, nuovi	I	
976 1	Impiallicciatura, pannelli, laste, liste, di legno compensato, di fibre trucioli di legno	II	
976 6	Scatole, casse, cassette, di legno, nuove, non montate	III	
976 8	Lavori in legno, n.n.	II	
976 9	Lavori in sughero, n.n.	II	
979 1	Strumenti e apparecchi di misura e di precisione; orologeria	I	
979 4	Tettoie e stuoie, di paglia o di canne palustri, corde di paglia	III	
979 5	Lavori in paglia, canne palustri o altre materie vegetali, ovatta	II	
979 9	Oggetti manifatturati, n.n.	II	
	Transazioni speciali:		
991 1	Imballaggi, vuoti, usati	III	
992 1	Materiali da costruzioni, usati	III	
999 9	Groupage (1)	I	

(1) Sono considerate «groupage» le merci spedite da più mittenti e dirette a più destinatari, quando esse vengono raggruppate da uno spedizioniere che le consegna ad un terzo vettore, sotto forma di un'unica spedizione, per essere trasportate con uno stesso veicolo da un unico luogo di carico ad un unico luogo di scarico.

PARTE III

TABELLA DELLE DISTANZE

Le tabelle delle distanze non vengono pubblicate in quanto restano valide quelle indicate nella parte III allegata al decreto ministeriale 15 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *n. 299 del 16 novembre 1971.*

Parte IV

TABELLE TARIFFARIE
(Valori base della tariffa normale)

CLASSE I

Distanze tariffarie (km)	5 tonn.		7 tonn.		10 tonn.		15 tonn.		20 tonn.		24 tonn.	
	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire
501 - 520	3331	116512	2650	92680	2127	74409	1718	60110	1514	52960	1393	48723
521 - 540	3414	119555	2716	95100	2181	76352	1762	61679	1552	54343	1428	49996
541 - 560	3502	122489	2786	97435	2237	78226	1807	63193	1592	55677	1465	51223
561 - 580	3586	125532	2853	99855	2290	80169	1850	64763	1630	57060	1500	52495
581 - 600	3672	128469	2921	102191	2345	82045	1894	66278	1669	58395	1535	53723
601 - 620	3755	131399	2987	104522	2398	83916	1937	67790	1707	59727	1570	54949
621 - 640	3843	134446	3057	106946	2455	85862	1983	69362	1747	61112	1607	56223
641 - 660	3925	137377	3122	109277	2507	87734	2025	70874	1784	62444	1641	57448
661 - 680	4015	140424	3194	111701	2564	89680	2071	72446	1825	63829	1679	58723
681 - 700	4096	143354	3259	114032	2616	91551	2113	73958	1862	65161	1713	59948
701 - 720	4184	146401	3329	116456	2672	93497	2159	75530	1902	66546	1750	61222
721 - 740	4272	149444	3399	118876	2729	95440	2204	77099	1942	67929	1787	62495
741 - 760	4356	152379	3465	121210	2782	97315	2247	78614	1980	69263	1822	63722
761 - 780	4442	155421	3533	123631	2837	99258	2292	80183	2019	70646	1857	64994
781 - 800	4530	158468	3603	126054	2893	101204	2337	81755	2059	72031	1894	66269
801 - 850	4673	163544	3717	130092	2984	104445	2411	84374	2124	74338	1954	68391
851 - 900	4877	170652	3880	135746	3115	108984	2516	88041	2217	77569	2040	71363
901 - 950	5084	177868	4044	141486	3247	113593	2623	91764	2311	80849	2126	74381
951 - 1000	5289	185086	4207	147228	3378	118203	2729	95488	2404	84130	2212	77400
1001 - 1050	5496	192306	4372	152971	3510	122814	2835	99213	2498	87412	2298	80419
1051 - 1100	5702	199525	4536	158713	3642	127424	2942	102937	2592	90693	2385	83438
1101 - 1150	5909	206741	4701	164453	3774	132032	3049	106659	2686	93973	2471	86455
1151 - 1200	6114	213961	4863	170196	3905	136643	3154	110384	2779	97255	2557	89475
1201 - 1250	6321	221179	5028	175938	4037	141253	3261	114108	2873	100536	2643	92493
1251 - 1300	6527	228400	5192	181682	4169	145864	3368	117833	2967	103818	2730	95513
1301 - 1350	6734	235616	5357	187422	4301	150473	3474	121556	3061	107098	2816	98530
1351 - 1400	6939	242836	5520	193165	4431	155084	3580	125281	3154	110380	2902	101550
1401 - 1450	7146	250054	5684	198907	4563	159694	3686	129005	3248	113661	2988	104568
1451 - 1500	7352	257272	5849	204649	4696	164304	3793	132729	3342	116942	3075	107587
1501 - 1550	7559	264488	6013	210389	4828	168912	3900	136452	3436	120222	3161	110604
1551 - 1600	7764	271711	6176	216134	4958	173525	4005	140178	3529	123505	3247	113625
1601 - 1650	7971	278927	6340	221874	5090	178133	4112	143901	3623	126785	3333	116642
1651 - 1700	8177	286145	6505	227616	5222	182743	4219	147625	3717	130066	3420	119661
1701 - 1750	8386	293366	6671	233359	5356	187354	4327	151350	3812	133348	3507	122680
1751 - 1800	8589	302188	6832	240377	5485	192988	4431	155901	3904	137358	3592	126369
1801 - 1850	8798	307800	6998	244841	5619	196572	4539	158797	3999	139909	3679	128716
1851 - 1900	9002	315020	7161	250584	5749	201183	4644	162522	4092	143191	3765	131736
1901 - 1950	9211	322238	7327	256326	5883	205793	4752	166246	4187	146472	3852	134754
1951 - 2000	9414	329459	7488	262070	6012	210404	4857	169971	4279	149754	3937	137774
oltre 2000	9623	336675	7655	267810	6145	215013	4964	173694	4374	153034	4024	140791

CLASSE II

Segue: TABELLE TARIFFARIE
(Valori base della tariffa normale)

Distanze tariffarie (km)		5 tonn.		7 tonn.		10 tonn.		15 tonn.		20 tonn.		24 tonn.	
		F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire
501	520	3027	105919	2408	84254	1933	67644	1562	54645	1376	48145	1226	44293
521	540	3104	108687	2469	86455	1982	69411	1601	56072	1411	49403	1298	45451
541	560	3183	111353	2532	88576	2033	71114	1642	57448	1447	50615	1331	46566
561	580	3260	114121	2594	90778	2082	72882	1682	58876	1482	51873	1363	47723
581	600	3337	116789	2655	92901	2131	74586	1722	60253	1517	53086	1396	48839
601	620	3414	119453	2716	95020	2181	76287	1762	61627	1552	54297	1428	49953
621	640	3494	122223	2779	97223	2231	78056	1802	63056	1588	55556	1461	51112
641	660	3568	124887	2839	99342	2279	79758	1841	64431	1622	56767	1492	52226
661	680	3650	127657	2903	101546	2331	81527	1883	65860	1659	58026	1526	53384
681	700	3725	130321	2963	103665	2379	83228	1922	67234	1693	59237	1558	54498
701	720	3804	133091	3026	105868	2429	84997	1962	68663	1729	60496	1591	55656
721	740	3883	135859	3089	108070	2480	86764	2003	70091	1765	61754	1624	56814
741	760	3960	138525	3150	110191	2529	88467	2043	71466	1800	62966	1656	57929
761	780	4037	141293	3211	112392	2578	90235	2083	72894	1835	64224	1688	59086
781	800	4118	144063	3276	114595	2630	92004	2125	74323	1872	65483	1722	60244
801	850	4248	148676	3379	118265	2713	94950	2192	76703	1931	67580	1777	62174
851	900	4433	155137	3526	123405	2831	99076	2287	80037	2015	70517	1854	64876
901	950	4622	161698	3677	128623	2952	103226	2385	83421	2101	73499	1933	67619
951	1000	4807	168260	3824	133844	3070	107457	2480	86807	2185	76482	2010	70363
1001	1050	4996	174823	3974	139064	3191	111648	2578	90193	2271	79465	2089	73108
1051	1100	5183	181386	4123	144284	3310	115839	2674	93578	2356	82448	2168	75852
1101	1150	5372	187946	4274	149503	3431	120029	2772	96963	2442	85430	2247	78596
1151	1200	5557	194511	4421	154725	3549	124222	2867	100350	2526	88414	2324	81341
1201	1250	5746	201071	4571	159943	3670	128411	2965	103734	2612	91396	2403	84084
1251	1300	5933	207636	4720	165165	3789	132604	3061	107121	2697	94380	2481	86830
1301	1350	6123	214196	4870	170384	3910	136794	3159	110506	2783	97362	2560	89573
1351	1400	6307	220759	5017	175604	4028	140985	3254	113892	2867	100345	2638	92317
1401	1450	6497	227322	5168	180824	4149	145176	3352	117277	2953	103328	2717	95062
1451	1500	6684	233884	5317	186044	4268	149367	3448	120663	3038	106311	2795	97806
1501	1550	6873	240445	5467	191263	4389	153557	3546	124048	3124	109293	2874	100550
1551	1600	7058	247009	5614	196485	4507	157749	3641	127434	3208	112277	2951	103295
1601	1650	7247	253570	5765	201703	4628	161939	3739	130819	3294	115259	3030	106038
1651	1700	7434	260132	5913	206924	4748	166130	3835	134205	3379	118242	3109	108783
1701	1750	7623	266695	6064	212144	4868	170321	3933	137590	3465	121225	3188	111527
1751	1800	7808	274716	6211	218524	4986	175444	4028	141729	3549	124871	3265	114881
1801	1850	7997	279818	6361	222583	5107	178702	4126	144361	3635	127190	3344	117015
1851	1900	8184	286383	6510	227805	5227	182894	4222	147747	3720	130174	3422	119760
1901	1950	8373	292943	6661	233023	5347	187084	4320	151132	3806	133156	3502	122504
1951	2000	8558	299508	6808	238245	5465	191277	4415	154519	3890	136140	3579	125249
oltre	2000	8747	306068	6958	243464	5586	195466	4513	157903	3976	139122	3658	127992

CLASSE III

Segue: TABELLE TARIFFARIE
(Valori base della tariffa normale)

Distanze tariffarie (km)	5 tonn.		7 tonn.		10 tonn.		15 tonn.		20 tonn.		24 tonn.	
	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire	F	Lire
501 - 520	2754	96386	2191	76671	1759	61556	1421	49727	1252	43812	1152	40307
521 - 540	2825	98905	2247	78675	1804	63165	1457	51026	1284	44957	1181	41360
541 - 560	2897	101332	2305	80605	1850	64714	1495	52278	1317	46060	1212	42375
561 - 580	2968	103849	2361	82607	1895	66322	1531	53577	1349	47204	1241	43428
581 - 600	3036	106278	2415	84539	1939	67873	1566	54830	1380	48308	1270	44443
601 - 620	3106	108702	2471	86468	1984	69421	1603	56080	1412	49410	1299	45457
621 - 640	3179	111223	2529	88473	2030	71031	1640	57381	1445	50556	1329	46512
641 - 660	3247	113648	2583	90402	2074	72579	1675	58632	1476	51658	1358	47525
661 - 680	3322	116169	2643	92407	2122	74190	1714	59933	1510	52804	1389	48580
681 - 700	3390	118593	2697	94336	2165	75738	1749	61183	1541	53906	1418	49594
701 - 720	3461	121112	2753	96339	2210	77347	1785	62483	1573	55051	1447	50647
721 - 740	3533	123631	2811	98343	2256	78955	1823	63782	1606	56196	1478	51700
741 - 760	3604	126058	2867	100273	2301	80505	1859	65034	1638	57299	1507	52715
761 - 780	3674	128577	2923	102277	2346	82114	1895	66334	1670	58444	1536	53768
781 - 800	3749	131098	2982	104283	2394	83724	1934	67635	1704	59590	1568	54823
801 - 850	3865	135296	3075	107622	2469	86405	1994	69800	1757	61498	1616	56578
851 - 900	4035	141174	3210	112298	2577	90159	2082	72833	1834	64170	1687	59036
901 - 950	4206	147145	3346	117047	2686	93972	2170	75913	1912	66884	1759	61533
951 - 1000	4374	153118	3479	121798	2793	97787	2256	78995	1988	69599	1829	64031
1001 - 1050	4547	159089	3617	126548	2904	101600	2346	82075	2067	72313	1902	66528
1051 - 1100	4717	165062	3752	131299	3012	105414	2433	85157	2144	75028	1972	69026
1101 - 1150	4888	171030	3889	136047	3122	109226	2522	88236	2222	77741	2044	71522
1151 - 1200	5058	177005	4023	140800	3230	113042	2609	91319	2299	80457	2115	74020
1201 - 1250	5229	182974	4160	145548	3340	116854	2698	94398	2377	83170	2187	76516
1251 - 1300	5399	188949	4295	150301	3448	120670	2785	97481	2454	85886	2258	79015
1301 - 1350	5573	194918	4433	155048	3559	124482	2875	100560	2533	88599	2330	81511
1351 - 1400	5740	200891	4566	159800	3666	128296	2961	103641	2609	91314	2400	84009
1401 - 1450	5911	206862	4702	164549	3775	132109	3050	106722	2687	94028	2472	86506
1451 - 1500	6083	212835	4839	169300	3885	135924	3138	109803	2765	96743	2544	89004
1501 - 1550	6255	218805	4975	174050	3994	139737	3227	112884	2843	99457	2616	91500
1551 - 1600	6422	224778	5108	178801	4101	143552	3313	115965	2919	102172	2685	93998
1601 - 1650	6596	230749	5247	183551	4212	147365	3403	119046	2998	104886	2758	96495
1651 - 1700	6765	236720	5381	188300	4320	151178	3490	122126	3075	107600	2829	98992
1701 - 1750	6937	242693	5518	193051	4430	154993	3579	125208	3153	110315	2901	101490
1751 - 1800	7106	249993	5653	198858	4538	159654	3666	128973	3230	113633	2972	104542
1801 - 1850	7278	254635	5789	202550	4648	162619	3755	131368	3308	115743	3043	106484
1851 - 1900	7447	260608	5924	207302	4756	166433	3842	134450	3385	118458	3114	108981
1901 - 1950	7619	266578	6060	212051	4866	170247	3931	137530	3463	121172	3186	111478
1951 - 2000	7788	272551	6195	216802	4974	174061	4018	140612	3540	123887	3257	113976
oltre 2000	7960	278522	6332	221552	5083	177874	4106	143692	3618	126601	3329	116473

Parte V

TARIFFA DELLE OPERAZIONI ACCESSORIE

Art. 1.

Tassi di sosta del veicolo

Quando i tempi di sosta superano quelli per il carico e lo scarico previsti all'art. 6, lettera *b*) della parte I, così come i tempi di sosta in frontiera e per le formalità doganali, e la causa di tali eccedenze è imputabile al committente, i tassi di sosta sono di:

a) per ora di sosta o frazione di ora fino a concorrenza di:

10 ore: L. 35.000, fb. 1040;

b) oltre le 10 ore di sosta e per frazione indivisibile di:

24 ore: 350.000, fb. 10400.

Art. 2.

Percorsi a vuoto

Per i percorsi a vuoto, strettamente connessi con il contrattto di trasporto, può essere stabilito un compenso speciale.

Art. 3.

Tassi di spese ed esborsi speciali

In aggiunta al compenso delle operazioni di trasporto vengono riscosse le tasse o i pedaggi di qualsiasi genere afferenti al trasporto e le altre spese sopravvenute nel corso del viaggio, nella misura in cui esse non rientrino nella tariffa e non siano imputabili al trasportatore, e precisamente:

i diritti per l'utilizzazione di traghetti, ponti, strade, autostrade e trafori;

i supplementi previsti agli articoli 24 e 26 della C.M.R.

87A1539

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(8651881) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.